



Repubblica Italiana
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Regolamento

adottato nella seduta del 7 dicembre 2016

PARTE PRIMA

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Art. 1

(Convocazione)

1.1 Il Consiglio Giudiziario è convocato dal Presidente della Corte d'Appello di regola due volte al mese.

1.2 Possono disporsi ulteriori convocazioni nello stesso mese in relazione alla quantità ed alla urgenza degli affari da trattare.

1.3 Il Consiglio si riunisce presso la Corte d'Appello. E' fatta salva la possibilità di convocare una o più riunioni presso i Tribunali del distretto in presenza di situazioni territoriali che la rendano opportuna.

Art. 2

(Modalità della convocazione)

2.1 Ogni riunione deve essere preceduta da un avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente e contenente l'ordine del giorno.

2.2 L'ordine del giorno è comunicato a tutti i componenti del Consiglio unitamente alla convocazione, con indicazione del relatore nominato per ogni pratica, almeno otto giorni prima della data della seduta.

2.3 L'ordine del giorno, con pari anticipo, è comunicato, a mezzo di posta elettronica, ai Dirigenti e ai magistrati professionali degli Uffici giudiziari del distretto, nonché ai Consigli degli Ordini Forensi del distretto.

2.4 L'ordine del giorno viene, altresì, depositato presso la segreteria del Consiglio a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

2.5 I soggetti interessati alle decisioni possono prendere visione dei relativi fascicoli e richiederne copia, previa motivata istanza al Presidente del Consiglio giudiziario. In caso di diniego, possono proporre eventuali osservazioni entro il termine di cinque giorni antecedenti la seduta.

2.6 soppresso

2.7 soppresso

2.8 Nel caso di argomenti aggiunti all'ordine del giorno per motivi di necessità e di urgenza, ne viene data tempestiva comunicazione ai componenti del Consiglio, ai Dirigenti e ai magistrati professionali degli Uffici giudiziari del distretto e ai Consigli degli Ordini Forensi del distretto.

2.9 Il Presidente può limitare la pubblicità dell'ordine del giorno escludendo gli argomenti per i quali sussistano motivi di sicurezza o esigenze di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi.

Art. 3

(Ordine del giorno)

3.1 L'ordine del giorno è formato dal Presidente in relazione agli affari pervenuti fino a dieci giorni prima della data della seduta, salvo motivate ragioni d'urgenza derivanti da richieste o segnalazioni del Consiglio superiore della magistratura o

determinate dalla necessità dell'osservanza di termini. Le pratiche vengono portate in discussione sulla base dell'ordine cronologico di presentazione in segreteria, a condizione che siano pronte per la trattazione.

3.2 Ogni componente del Consiglio, interessato alla materia da trattare, può chiedere nello stesso termine al Presidente l'inserimento di un determinato argomento all'ordine del giorno. Se il Presidente ritiene di non accogliere la richiesta, ne dà immediatamente comunicazione motivata al richiedente, nonché, nella prima seduta, allo stesso Consiglio.

3.3 Se la richiesta è avanzata da almeno tre componenti del Consiglio, il Presidente inserisce l'argomento richiesto nell'ordine del giorno.

3.4 In caso di urgenza, il Presidente può inserire nell'ordine del giorno, fino all'inizio della riunione, altri argomenti da discutere, salvo diverso avviso della maggioranza dei consiglieri aventi diritto a deliberare.

3.5 La segreteria del Consiglio provvede tempestivamente a far pervenire ai relatori gli atti relativi alle pratiche assegnate.

3.6 Ogni componente del Consiglio, interessato alla delibera, ha diritto, a richiesta, di avere copia degli atti relativi alle pratiche assegnate ad altri componenti.

Art. 4

(Pubblicità delle sedute)

4.1 La pubblicità dei lavori del Consiglio è assicurata mediante trasmissione per via telematica dell'ordine del giorno, nel suo testo integrale, a tutti i magistrati professionali del distretto e ai Consigli dell'ordine degli Avvocati del distretto. La pubblicità dei verbali delle sedute in composizione plenaria è assicurata mediante la trasmissione per via telematica ai componenti del Consiglio Giudiziario, a tutti i magistrati professionali del distretto e ai Consigli degli Ordini Forensi ed il deposito degli stessi nella segreteria del Consiglio, a disposizione di tutti i magistrati

professionali del distretto. La pubblicità dei verbali delle sedute del Consiglio in composizione ristretta è assicurata mediante la trasmissione per via telematica ai componenti del Consiglio Giudiziario in composizione ristretta e a tutti i magistrati professionali del distretto. A tutti i magistrati del distretto, ai Consigli dell'ordine degli Avvocati e ai magistrati onorari del distretto verrà data una comunicazione bimestrale, in forma sintetica e per via telematica, dell'attività svolta dal Consiglio. Sono esclusi da ogni forma di pubblicità i punti dell'ordine del giorno e i verbali in relazione ai quali sussistono motivi di sicurezza o di tutela del segreto o della riservatezza della vita privata ai sensi degli artt. 2.9, 4.4, 4.5, 4.6.

4.2 Alle sedute del Consiglio Giudiziario nelle quali si discute e si esprimono pareri sulle seguenti materie possono assistere i magistrati e gli avvocati del distretto:

- a) tabelle degli uffici giudicanti e tabelle infradistrettuali di cui all'art 7 bis R.D. 30/1/1941;
- b) criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'art. 7 ter commi 1 e 2 del medesimo R.D., proposti dai capi degli uffici giudiziari;
- c) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto;
- d) pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dei giudici onorari di pace del distretto;

4.3 Il Presidente ha il potere di disciplinare l'accesso e lo svolgimento delle sedute.

4.4 Al fine di salvaguardare la libertà di opinione e di voto dei componenti del Consiglio, nonché di tutelare la riservatezza della vita privata o di dati sensibili riguardanti magistrati o soggetti terzi, ovvero ove lo impongano esigenze di sicurezza o di tutela del segreto dell'indagine penale, ogni componente o l'interessato può chiedere che alla seduta possano partecipare solo i consiglieri. In tali casi, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti in seduta non pubblica, nella composizione prevista dalla legge per la materia trattata.

4.5 Per le stesse ragioni il Consiglio Giudiziario può escludere la pubblicazione di parte dell'ordine del giorno o dei verbali delle riunioni.

4.6 Non possono essere resi pubblici i pareri allegati al verbale.

4.7 I magistrati interessati ai provvedimenti possono avere accesso alla documentazione interna del Consiglio, previa richiesta scritta motivata, e possono far pervenire osservazioni in merito.

4.8 Al Consiglio Superiore della Magistratura deve essere integralmente trasmesso, unitamente al parere formulato dal Consiglio Giudiziario, il materiale istruttorio.

4.9 soppresso

4.10 I componenti del Consiglio sono tenuti alla riservatezza sulle opinioni espresse nel corso delle sedute non pubbliche, nonché sul contenuto degli atti esaminati.

4.11 E' facoltà dei componenti non togati di assistere alle sedute dedicate alle materie rientranti nella competenza del Consiglio in composizione togata, salvo sussistano ragioni ostative di sicurezza, di tutela del segreto o della riservatezza della vita privata, ai sensi degli artt. 2.9, 4.4, 4.5, 4.6.

Art. 5

(Assegnazione degli affari)

5.1 Ogni pratica viene annotata nel registro di protocollo cronologico generale della Corte d'Appello.

5.2 Presso la Segreteria del Consiglio è istituito un registro cronologico progressivo degli affari con l'indicazione della data di arrivo, dell'oggetto e dell'organo competente.

5.3 Il Presidente provvede alla assegnazione della pratica al relatore componente del Consiglio nella composizione ordinaria o ristretta.

5.4 Non possono essere designati relatori degli affari i componenti togati appartenenti all'ufficio giudiziario di cui si discute.

5.5 Gli affari sono immediatamente assegnati dal Presidente ai consiglieri relatori all'interno dei seguenti gruppi di materie:

a) materie tabellari e loro variazioni, vigilanza sull'andamento degli uffici;

b) valutazioni di professionalità, conferimento di funzioni giurisdizionali, tramutamento di funzioni, idoneità e conferma alle funzioni direttive e semidirettive;

c) materie di competenza della sezione autonoma dei magistrati onorari;

d) pareri relativi ad applicazioni e supplenze, pareri in ordine a richieste di incarichi extragiudiziari ed autorizzazioni a risiedere fuori sede, ogni altra materia.

5.5 bis Fatti salvi i casi di incompatibilità ed astensione, per gli affari relativi alle materie tabellari e loro variazioni, per quelli relativi ad applicazioni o supplenze, nonché ai criteri organizzativi degli uffici requirenti, il Consiglio delibera, nella seduta immediatamente successiva all'approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura della circolare sulle tabelle, gli abbinamenti tra i componenti del Consiglio Giudiziario e gli uffici del distretto e le modalità di assegnazione. Per i restanti affari si procede secondo il criterio alfabetico nonché della rotazione automatica all'interno di gruppi di materie.

5.6 Il criterio della rotazione trova correttivo in eventuali impedimenti dei singoli componenti, prontamente allegati; nell'esercizio della funzione di Segretario del Consiglio; nell'espletamento di specifici incarichi inerenti alle commissioni consiliari da parte di componenti del Consiglio; nell'opportunità che materie aventi oggetto e contenuto identico o semplicemente analogo siano assegnate allo stesso relatore; in altre ragioni di opportunità segnalate al Presidente e da questi, ove accolte, sottoposte al Consiglio per la ratifica nel corso della seduta immediatamente successiva.

5.7 I componenti di diritto non possono essere nominati relatori per alcuna materia.

5.8 Per casi particolarmente complessi, il Presidente può nominare due o più relatori.

Art. 6

(Incompatibilità o astensione dei singoli consiglieri)

6.1 Al di fuori dei casi in cui siano stati semplici proponenti, non possono essere designati come relatori né possono partecipare alla discussione ed esercitare il diritto di voto i componenti del Consiglio giudiziario che abbiano direttamente adottato gli atti oggetto di valutazione dei cui effetti siano destinatari immediati e diretti.

6.2 Nel caso in cui il relatore di una pratica segnali anticipatamente la propria incompatibilità o la propria volontà di astenersi dal partecipare alla discussione e alla deliberazione, il Presidente, ove ravvisi la sussistenza delle ragioni prospettate, sostituisce il relatore con quello immediatamente successivo. Qualora un componente del Consiglio giudiziario segnali, in relazione a determinate pratiche e nel corso della seduta, la propria incompatibilità o la propria volontà di astenersi dal partecipare alla discussione o alla deliberazione, ed il Consiglio ritenga fondata la richiesta, il medesimo componente si allontana dall'aula della riunione e di ciò è dato atto a verbale.

6.3 Il relatore sostituito subentrerà nell'assegnazione di una pratica del suo sostituto rientrando nello stesso gruppo di materie.

6.4 Analoga disciplina si applica in presenza di atti che riguardino, direttamente e specificamente, la persona dei componenti del Consiglio. I componenti di diritto, in tal caso, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni in qualità di vicario ovvero dal magistrato del medesimo ufficio avente maggiore qualifica e/o anzianità di ruolo.

Art. 7

(Esercizio del diritto di voto)

7.1 Il voto dei componenti del Consiglio è espresso in maniera palese.

7.2 A richiesta di almeno due componenti, il Consiglio, a maggioranza, può disporre che la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Art. 8

(Vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto)

8.1 Il Consiglio Giudiziario esercita la vigilanza su tutti gli uffici giudiziari del distretto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dalle fonti secondarie dell'Ordinamento giudiziario.

8.2 Il Consiglio Giudiziario può altresì avvalersi di ogni informazione desunta:

- a) dalle statistiche comparate e dalle relazioni annuali che i dirigenti degli uffici dovranno inviare ogni anno ai Consigli giudiziari;
- b) dai dati e dalle relazioni che periodicamente, almeno una volta all'anno, ovvero a richiesta del Consiglio, la Commissione permanente per l'analisi dei flussi e delle pendenze trasmette al Consiglio;
- c) dalle relazioni trasmesse dal *Comitato per le pari opportunità*;
- d) dai verbali delle riunioni trimestrali previste dall'art. 15 D.Lgs. n. 273/89;
- e) dai verbali delle riunioni previste dall'art. 47 *quater* O.G.;
- f) dalle segnalazioni provenienti dai Consigli dell'Ordine degli avvocati;
- g) dalle segnalazioni provenienti da ciascun componente del Consiglio;
- h) da ogni altra fonte di conoscenza, compresi gli esposti pervenuti purché non anonimi.

8.3 Ogni affare che comporti l'esercizio del potere di vigilanza è affidato, nel rispetto dell'ordine cronologico di deposito nella Segreteria del Consiglio Giudiziario, allo studio di due componenti, di cui almeno un magistrato ordinario. Entro quindici giorni dalla assegnazione dell'affare, i relatori ne riferiscono i contenuti al Consiglio,

depositando gli atti ed eventualmente una relazione almeno cinque giorni prima della seduta di trattazione.

8.4 Ogni componente del Consiglio ha facoltà di esaminare il contenuto dell'esposto e i dati conoscitivi acquisiti.

8.5 Ove non occorra alcuna iniziativa istruttoria, né provvedere ad alcuna segnalazione, il Consiglio delibera l'archiviazione del procedimento. In caso contrario, dispone un approfondimento istruttorio mediante gli stessi relatori, ovvero con altra modalità ritenuta opportuna; in qualsiasi momento, provvede alle segnalazioni di competenza. Il Consiglio può richiedere informazioni scritte ovvero disporre l'audizione dei dirigenti degli uffici giudiziari, di magistrati, di personale amministrativo, di rappresentanti dei consigli dell'ordine degli avvocati e di altre persone informate sui fatti. L'acquisizione delle relazioni, la richiesta di atti e la convocazione di persone informate sui fatti deve essere espressamente disposta o autorizzata dal Consiglio, senza porsi in contrasto con l'esigenza della segretezza delle indagini preliminari e con le altre ipotesi di segreto tutelate dalla legge.

8.6 Quando ritenuto necessario e comunque almeno una volta all'anno, il Consiglio organizza incontri con i magistrati dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, al fine di raccogliere informazioni sull'andamento degli Uffici. Il Consiglio, o una sua delegazione, può anche riunirsi presso gli uffici giudiziari del distretto. Analoghi incontri possono essere organizzati con i componenti dei Consigli dell'Ordine e con il personale amministrativo o loro rappresentanze.

Art. 9

(Pareri)

9.1 I pareri per le valutazioni di professionalità sono formulati secondo le modalità e sulla base delle fonti di conoscenza previste dall'art.11 D.Lgs. n. 160/2006 e dalla circolare del C.S.M. 10 ottobre 2007 n. 20691 e successive modifiche.

9.2 Ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, il Consiglio tiene conto, se disponibili, delle seguenti fonti di conoscenza: rapporti dei Dirigenti degli uffici; rapporto informativo annuale del capo dell'ufficio relativamente all'andamento generale dell'ufficio; segnalazioni pervenute al Consiglio o ai Dirigenti degli uffici dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente; eventuali atti che si trovino nella fase pubblica di uno dei processi trattati dal magistrato in valutazione, previa specifica richiesta di uno dei componenti del Consiglio; relazione del magistrato interessato illustrativa del lavoro svolto; informazioni esistenti presso la Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura; informazioni disponibili presso la Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura; informazioni disponibili presso il Ministero della Giustizia e contenute nelle relazioni ispettive; atti ed i verbali di udienza acquisiti a campione o prodotti dal magistrato; prospetti statistici relativi al numero dei procedimenti e processi definiti ed al numero di udienze tenute dal magistrato in valutazione e dagli altri magistrati dell'ufficio assegnati a funzioni, sezioni o gruppi di lavoro omogenei nel periodo in valutazione.

9.3 L'acquisizione dei provvedimenti per la progressione in carriera avviene secondo le previsioni dettate dalla circolare del CSM in data 27 giugno 2008 n. P 16754/2008 e dai criteri integrativi adottati, in conformità al disposto del capo III, comma 4 della circolare suddetta, dal Consiglio Giudiziario nella seduta dell'8 ottobre 2010. Restano fermi, per le progressioni in carriera alle quali deve applicarsi ancora la Circolare del CSM in data 1 febbraio 2005 n. p 2084/05 i criteri integrativi già adottati dal Consiglio Giudiziario nelle sedute dell'11 maggio 2005 e 14 novembre 2007.

9.4 I pareri di idoneità per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa sono formulati secondo le modalità e sulla base delle fonti di conoscenza previste dall'art.13, comma 3, D.Lgs. n. 160/2006 e dalla circolare del CSM 8 ottobre 2007 n.20691 e successive modifiche.

9.5 I pareri per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi - e per la conferma quadriennale nelle relative funzioni ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 160/2006 - vengono formulati secondo le modalità e sulla base delle fonti di conoscenza previste dalla circolare del CSM 28.07.2015 n. 14858 (Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria) e successive modifiche.

9.6 I pareri vengono redatti con criteri di uniformità, seguendo gli schemi predisposti dal CSM.

9.7 Copia del parere viene comunicata all'interessato.

Art. 10

(Facoltà dei soggetti interessati)

10.1 I soggetti interessati alla decisione possono proporre osservazioni entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di valutazione e, in ogni caso, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta.

10.2 Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, può assumere informazioni e disporre accertamenti su fatti specifici segnalati dai suoi componenti, dai Dirigenti degli uffici o dai Consigli degli Ordini degli avvocati, ovvero sulla base di osservazioni trasmesse dai soggetti interessati alla delibera.

10.3 In tale caso, il Consiglio giudiziario ne dà tempestiva comunicazione all'interessato, che può farsi assistere da un difensore.

10.4 L'interessato, personalmente o attraverso il suo difensore, ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti a disposizione del Consiglio.

10.5 In ogni caso, il Consiglio può procedere all'audizione dell'interessato o del magistrato in valutazione. Questi ultimi hanno comunque il diritto ad essere ascoltati, ove ne facciano espressa richiesta, ed hanno sempre la facoltà di presentare atti e memorie scritte fino a sette giorni prima dell'audizione.

10.6 Durante l'audizione il magistrato o il soggetto interessato ha diritto di farsi assistere da altro magistrato.

Art. 11
(Verbali)

11.1 Il verbale è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

11.2 Il verbale reca l'indicazione dei componenti presenti, dell'ora di inizio e chiusura dei lavori, il risultato delle votazioni e, ove siano state prese a maggioranza, anche le dichiarazioni individuali dei componenti che ne facciano richiesta.

11.3 I relatori delle singole pratiche provvedono, di regola almeno due giorni prima della seduta, a trasmettere al Segretario il testo delle loro relazioni affinché siano inserite nella bozza del verbale da trasmettere immediatamente ad ogni componente del Consiglio; il verbale ed i provvedimenti adottati nella loro stesura definitiva vengono approvati, di regola, il giorno della seduta.

11.4 Il verbale ed i provvedimenti adottati sono trasmessi immediatamente al Consiglio Superiore della Magistratura unitamente all'allegata documentazione ed ai verbali delle eventuali audizioni.

11.5 I provvedimenti adottati sono, altresì, comunicati agli interessati.

11.6 La persona non destinataria della delibera, che abbia interesse alla sua conoscenza, deve proporre idonea istanza al Presidente del Consiglio che ne valuta la accoglibilità, autorizzando, in caso positivo, il rilascio di copia del provvedimento richiesto ed informandone il Consiglio nella seduta successiva.

PARTE SECONDA
INSEDIAMENTO E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 12
(Insediamento del Consiglio Giudiziario)

12.1 Nel corso della prima riunione, il Consiglio procede, a scrutinio segreto, alla nomina del Segretario, tra i magistrati eletti.

12.2 Nel caso di assenza del Segretario, le sue funzioni sono esercitate dal magistrato eletto meno anziano.

12.3 Il Consiglio elegge, tra i suoi componenti, tre magistrati ed un avvocato per la sezione autonoma dei magistrati onorari.

12.4 Il Consiglio nomina, fra i suoi componenti, due magistrati di raccordo per il tirocinio dei magistrati ordinari, di cui uno che eserciti le funzioni giudicanti e uno le funzioni requirenti.

12.5 Con le modalità di cui all'articolo successivo vengono insediati la Commissione Flussi e il Comitato per le Pari Opportunità.

Art. 13
(Commissione Flussi)

13.1 E' istituita la Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze, allo scopo di consentire al Consiglio una corretta analisi dei flussi per la valutazione dell'idoneità della proposta tabellare e delle successive variazioni al raggiungimento degli obiettivi indicati.

In particolare, la Commissione:

a. procede all'analisi delle statistiche e dei flussi di lavoro di tutti gli uffici

giudiziari del distretto riferendone al Consiglio Giudiziario e alla Sezione Autonoma, a seconda delle rispettive competenze, con cadenza annuale ed entro il quarto trimestre, ovvero in occasione dell'esame delle proposte, delle variazioni tabellari e dei provvedimenti organizzativi degli uffici requirenti.

- b. riferisce al Consiglio ed alla Sezione Autonoma, anche con relazioni propositive, sulla attendibilità e la uniformità dei dati raccolti all'interno e nei diversi uffici del distretto.
- c. collabora con i dirigenti degli uffici per la predisposizione dei progetti organizzativi.

13.2 La Commissione Flussi è formata da tre componenti del Consiglio, di cui due elettivi; da due magistrati per il settore civile; da due magistrati per il settore penale; dai magistrati referenti distrettuali per l'informatica.

13.3 I componenti esterni, espressivi dei settori penale e civile, sono individuati e nominati dal Consiglio, pervio interpello, tra tutti i magistrati in servizio negli uffici del distretto.

13.4 La Commissione può avvalersi della collaborazione di un rappresentante del CISIA e dei magistrati referenti informatici dei singoli uffici designati in sede tabellare, dei magistrati eventualmente designati per la raccolta di dati per indagini statistiche finalizzate al monitoraggio nei singoli uffici, dei dirigenti degli uffici, dei Dirigenti delle cancellerie interessate e dei funzionari statistici.

13.5 La Commissione Flussi può elaborare un proprio regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Giudiziario, al fine di disciplinare la periodicità delle riunioni e il numero minimo dei partecipanti necessario per la validità delle stesse. Il regolamento deve risultare funzionale al lavoro della Commissione stessa e deve privilegiare soluzioni che offrano legittimità e flessibilità di lavoro.

13.6 Il Consiglio Giudiziario, nel designare i propri componenti partecipanti alla Commissione Flussi, indica tra loro il Presidente della Commissione al quale spetta la convocazione e il coordinamento dei lavori della Commissione, la formulazione dell'ordine del giorno e l'assegnazione delle pratiche ai relatori.

13.7 Ogni componente del Consiglio ha facoltà di intervenire alle sedute della Commissione Flussi e di partecipare alla Commissione. A tal fine può comunicare al Presidente di voler intervenire quando si tratta di una determinata pratica, chiedendo che gli sia comunicata la data. Il Presidente della Commissione dà comunicazione della data fissata al richiedente e ai componenti della Commissione.

Art. 14

(Nomina dei magistrati di raccordo per il tirocinio dei magistrati ordinari)

14.1 Il Consiglio nomina, tra i suoi componenti, due magistrati di raccordo per il tirocinio dei magistrati ordinari, di cui uno che eserciti le funzioni giudicanti e uno le funzioni requirenti.

14.2 Appena riceve la comunicazione dell'elenco dei magistrati ordinari che svolgeranno il tirocinio nel distretto, Il Consiglio Giudiziario raccoglie mediante interpello la disponibilità a svolgere funzioni di collaboratore e di affidatario per il tirocinio tra tutti i magistrati del distretto, invitando gli interessati a indicare le esperienze maturate nel settore della formazione ed altri elementi rivelatori dell'idoneità allo svolgimento delle predette funzioni. I collaboratori e gli affidatari verranno scelti dal Consiglio Giudiziario su proposta dei magistrati di raccordo, preferibilmente tra coloro che abbiano indicato la propria disponibilità.

14.3 I magistrati di raccordo mantengono periodici contatti con i magistrati in tirocinio attraverso formali incontri nel corso dei quali forniscono loro tutte le informazioni di carattere istituzionale connesse allo svolgimento del tirocinio; organizzano periodici incontri con i collaboratori e gli affidatari per valutare i problemi del tirocinio e le possibili iniziative di formazione; riferiscono di regola al Consiglio Giudiziario ogni tre mesi sull'andamento del tirocinio. Le convocazioni

sono comunicate a tutti i componenti del Consiglio Giudiziario, che possono liberamente intervenire.

Art. 15

Sezione Autonoma per i magistrati onorari

(art. 10 D.Lgs. n. 25/2006, come modificato dal dlgs 92/2016)

15.1 La Sezione Autonoma è composta, oltre che dai componenti di diritto del Consiglio Giudiziario, da tre magistrati e da un avvocato, eletti dal Consiglio Giudiziario tra i suoi componenti, e da due giudici onorari di pace e da un vice procuratore onorario, eletti sia tra i giudici onorari di pace che dai vice procuratori onorari in servizio del distretto.

15.2 La Sezione Autonoma è convocata dal Presidente della Corte d'Appello ogniqualvolta vi siano da trattare affari di sua competenza, in orario o in seduta non coincidenti con quelli del Consiglio. Può essere convocata in altro giorno della settimana per discutere questioni urgenti e indifferibili, o in caso di mancato esaurimento dell'ordine del giorno in precedente riunione.

15.3 L'ordine del giorno è formato dal Presidente del Consiglio giudiziario. Le pratiche vengono portate in discussione sulla base dell'ordine cronologico di presentazione in segreteria, a condizione che siano pronte per la trattazione e salve le priorità segnalate dal Presidente o dal Segretario ovvero determinate dalla necessità dell'osservanza di termini.

15.4 Ciascun componente può chiedere al Presidente l'inserimento di un determinato affare all'ordine del giorno. Se il Presidente non ritiene di accogliere la richiesta ne dà atto in calce all'ordine del giorno inviato ai componenti. L'argomento viene ugualmente posto all'ordine del giorno della seduta successiva qualora lo richiedano almeno tre componenti.

15.5 Il Presidente può inserire nell'ordine del giorno della seduta un nuovo affare che implichi una presa d'atto o un non luogo a deliberare, a condizione che vi sia il consenso di tutti i presenti. In caso contrario l'argomento deve essere inserito nell'ordine del giorno della seduta successiva.

15.6 Nell'ordine del giorno è indicato per ciascun punto il relatore designato, secondo i criteri fissati nei paragrafi seguenti.

15.6 bis L'ordine del giorno predisposto per la Sezione Autonoma dei magistrati onorari è comunicato, per via telematica, almeno otto giorni prima della data della seduta, ai componenti del Consiglio Giudiziario e della Sezione Autonoma, ai capi degli uffici, ai magistrati onorari del distretto e ai Consigli degli Ordini Forensi del distretto.

15.7 Le questioni poste all'ordine del giorno sono discusse e deliberate nella seduta prevista, a meno che la Sezione, a maggioranza, non ritenga motivatamente di rinviarne l'esame.

15.8 La Sezione elegge tra i propri componenti il Segretario, che cura la verbalizzazione delle sedute, in sua assenza affidata al componente giudice di pace con minore anzianità di nomina.

15.9 Gli affari vengono assegnati ai componenti della Sezione secondo i criteri automatici previsti dal presente regolamento.

15.10 Ai fini dell'assegnazione degli affari, nella prima seduta la Sezione Autonoma delibera gli abbinamenti tra gli uffici del distretto e i componenti.

15.11 Tutti gli affari di competenza della Sezione Autonoma vengono assegnati ai relatori, nell'ambito delle competenze geografiche, mediante applicazione dei criteri alfabetico e della rotazione, fatti salvi i casi di incompatibilità ed astensione e quanto previsto dall'art. 10.6 del dlgs 25/2006.

15.12 Le delibere della Sezione riguardanti le tabelle e i provvedimenti organizzativi, nonché le eventuali relazioni riguardanti le stesse materie sono trasmesse per conoscenza al Consiglio Giudiziario.

15.13 In nessun caso ai componenti della Sezione possono essere assegnate pratiche relative al proprio ufficio ovvero riguardanti magistrati che appartengano al proprio ufficio.

15.14 I componenti non possono partecipare alla discussione, né esercitare il diritto di voto, in occasione di delibere riguardanti atti che abbiano adottato o dei cui effetti siano destinatari. I membri di diritto, in tali casi, possono essere sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

15.15 L'assegnatario della pratica può inoltre chiedere di astenersi per motivate ragioni. La Sezione delibera sul punto.

15.16 In caso di incompatibilità o di astensione, la pratica è assegnata al componente che nell'ordine alfabetico segue immediatamente quello incompatibile o astenuto. La prima pratica successiva è assegnata al componente sostituito.

15.17 La pubblicità dei lavori della Sezione è assicurata mediante trasmissione per via telematica dell'ordine del giorno a tutti i magistrati onorari del distretto, nonché mediante il deposito dei verbali nella segreteria del Consiglio a disposizione di tutti i magistrati onorari del distretto, fatte salve le ragioni ostative di cui agli artt. 2.9, 4.4, 4.5, 4.6.

15.18 Alle sedute della Sezione possono assistere i magistrati ordinari ed onorari, nonché gli avvocati del distretto che ne siano interessati.

15.19 Alla Sezione Autonoma si applicano le disposizioni previste per il Consiglio Giudiziario in quanto compatibili.

Art. 16

(Comitato per le Pari Opportunità)

16.1 Il Consiglio giudiziario istituisce, con le modalità di cui alla delibera del 9 aprile 2008 del Consiglio Superiore della Magistratura, il Comitato per le Pari opportunità

decentrato in funzione ausiliaria, propositiva e consultiva non vincolante, con compiti di proposta e di consultazione nelle materie rientranti nella sua attribuzione.

16.2 Il Comitato è presieduto da un componente donna del Consiglio Giudiziario, nominato tra i magistrati eletti, con compiti di raccordo tra il Comitato stesso e il Consiglio, ed è composto anche da due magistrati, preferibilmente donne e svolgenti tra loro ruoli diversificati, designati congiuntamente dalla Giunta Distrettuale dell'ANM e dall'ADMI, da un magistrato onorario individuato tra i componenti del Consiglio e da un magistrato onorario designato tramite interpello, nonché dagli altri componenti indicati all'art. 2 del regolamento del Comitato Pari Opportunità.

16.3 Il Comitato per le pari opportunità, oltre alle relazioni previste in materia tabellare, di vigilanza sull'andamento degli uffici e di valutazioni dei dirigenti ai fini di conferma, o di diverso incarico direttivo o semidirettivo, presenta, con cadenza annuale, entro il quarto trimestre, una relazione sulle attività svolte e presenta una relazione ogni volta che vi sia richiesta del Consiglio.

Art. 17

(Durata degli incarichi)

I magistrati di raccordo per il tirocinio dei magistrati ordinari e i componenti della Commissione Flussi restano in carica per un quadriennio.

Art. 18

(Pubblicità del Regolamento)

18.1 Il presente regolamento è pubblico.

18.2 Esso e le sue modificazioni sono comunicati, a cura della Segreteria del Consiglio, al Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, a

tutti i Dirigenti degli uffici giudiziari del distretto, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini Forensi del distretto, ai coordinatori degli uffici dei magistrati onorari.

18.3 I Dirigenti e i Coordinatori ne curano la diffusione fra tutti i magistrati ordinari ed onorari in servizio.